



ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL
MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2
DEL D.LGS81/2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Seduta del 21 dicembre 2011

I° MODULO – FORMAZIONE GENERALE



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

Doc. n.9000-01_R2
Data: 09/03/2015

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

- **1^ ATTO SULLA SICUREZZA**

Istituzione dell'Assicurazione contro gli Infortuni – Legge 80 del 17 marzo 1898 voluta dal Ministro dell'Agricoltura, dall'Industria e del Commercio Francesco Guicciardini.

- **REGIO DECRETO n.1765 del 17 agosto 1935**

I pilastri del sistema normativo:

- Rapporto assicurativo obbligatorio per tutti i lavoratori
- Costi del rapporto assicurativo a carico delle aziende
- Erogazione di indennizzi ai lavoratori infortunati, invalidi o deceduti

- **NORMATIVA NAZIONALE**

Le disposizioni relative alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sono contenute in n°3 norme:

1. DPR 547/1955 La prevenzioni degli infortuni nei luoghi di lavoro
2. DPR 303/1956 L'igiene sul lavoro
3. DPR 164/1956 La sicurezza sul lavoro nelle costruzioni

I decreti sono del tipo definito «di comando e controllo» e sono riferiti alle caratteristiche delle attrezzature e delle macchine di lavoro nell'industria (DPR 547/55) e nei cantieri edili (DPR164/56) e sulle caratteristiche degli ambienti di lavoro (DPR303/56).

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLA SICUREZZA

La fondamentale trasformazione del sistema della sicurezza nei processi produttivi si deve alla COMUNITA' EUROPEA che ha trasformato la sicurezza da un sistema nazionale in un sistema europeo sovranazionale.

Direttiva n. 89/391/CEE del 1989 «Promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»

Questa direttiva è stata recepita dal ns. ordinamento con il D.Lgs626/94.

PERCHÉ È UNA RIVOLUZIONE

Si passa da un sistema di prevenzione basato sulla prevenzione tecnologica ad un sistema che pone il lavoratore al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda.

Questa trasformazione si esplicita in tre grandi principi:

1. La valutazione dei rischi
2. L'obbligatorietà di un servizio di prevenzione e protezione
3. L'informazione, la formazione e l'addestramento, quando richiesto, dei lavoratori

e si compendia nel principio della partecipazione attiva del lavoratore alla sicurezza:

«Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro» (art.20 DLgs81/2008)

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

- Art. 37 D.Lgs 81/2008

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

L' Accordo del 21 dicembre 2011 disciplina:

- la durata della formazione;
- i contenuti minimi;
- le modalità della formazione.

Art.4 – ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo si articola in due moduli distinti:

1. Formazione generale della durata di 4 ore uguali per tutti i settori

Il modulo deve essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

2. Formazione Specifica della durata di 4; 8; 12 ore in funzione del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il modulo deve essere dedicato ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici del settore di appartenenza dell'azienda e prevede una durata di:

- 4 ore per i settori della classe a rischio basso,
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio,
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

La classe di rischio di una azienda si ricava dall'Allegato 2 all'ACCORDO «Individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007».

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

--	--	--

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
Pesca	B	02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE Q - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE

Tutto il comparto **Istruzione** viene individuato come classe di **rischio medio**. In base a tale classificazione, il corso specifico di formazione deve avere la durata di 8 ore.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

Casi particolari

I lavoratori delle aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il **rischio basso**.

Al termine della partecipazione ai due moduli verrà rilasciato un attestato «Modulo di formazione» in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione.

Il modulo di formazione costituisce credito formativo permanente.

Per i lavoratori, indipendentemente dal livello di rischio di appartenenza dell'azienda, è previsto un aggiornamento obbligatorio quinquennale, della durata minima di 6 ore.

Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto

La formazione del Preposto deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

FORMAZIONE GENERALE (durata 4 ore)

I contenuti del 1^ modulo sono:

- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

LAVORATORE

Il D.Lgs81/2008 definisce lavoratore (art.1 lettera a) la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

PERICOLO

- Il D.Lgs81/2008 definisce il pericolo (art.2 lettera r) come la proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore di causare un danno alla persona.
- La Norma UNI EN 292 Parte 1/1991 definisce il pericolo come la fonte di possibili danni al lavoratore o di lesioni alla sua salute.

In base a questa definizione, vengono individuate le seguenti grandi tipologie di pericoli:

- pericoli ambientali
- pericoli biologici
- pericoli chimici
- pericoli fisici
- pericoli del sistema organizzativo.

Dal momento che per pericolo si intende la **potenzialità** di un determinato fattore di causare un danno al lavoratore, non è il pericolo in quanto tale a rappresentare un danno; ma il pericolo implica la valutazione oggettiva che un dato fattore possa arrecare danno.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

RISCHIO

Il D.Lgs81/2008 definisce il rischio (art.2 lettera s) come la possibilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno al lavoratore nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore oppure alla loro combinazione.

DANNO

Il danno è la conseguenza negativa derivante da un evento che può produrre:

- lesione fisica;
- danno alla salute;
- la magnitudo delle conseguenze

Perché ci sia rischio è necessario che in un determinato **tempo** e **spazio** ci sia la contemporanea presenza di:

- un pericolo;
- un lavoratore

ed il lavoratore sia in contatto (impiego o esposizione) al pericolo.

Il rischio va **misurato** ed il valore della sua misura esprime, in una unica quantità, la probabilità e la gravità del danno.



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL
D.LGS81/2008

STIMA DEL RISCHIO

Il rischio è un concetto probabilistico è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno e la gravità del danno prodotto. Lo possiamo esprimere come una funzione di due variabili:

$$R = f (P; M)$$

- R = rischio – indice di rischio
- P = probabilità o frequenza con cui si verifica un danno
- M = magnitudo o gravità delle conseguenze del danno

L'algoritmo della funzione f dipende dal modello matematico scelto per l'analisi.

Un modello matematico utilizzato per valutare il rischio è il seguente:

$$R = P \times M$$

Esso fa riferimento a:

- Scala delle probabilità
- Scala delle gravità

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL
D.LGS81/2008

SCALA DELLE PROBABILITA'

P	Livello di probabilità	Criterio di valutazione
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none">➤ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno➤ Si sono già verificati danni per la stessa azienda per la particolare situazione operativa➤ Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">➤ La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico➤ E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguito il danno➤ Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">➤ La mancanza rilevata può provocare un danno solo in concomitanza con altre circostanze sfortunate➤ Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">➤ La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti➤ Non sono noti episodi simili

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL
D.LGS81/2008

SCALA DELLA GRAVITA' DEL DANNO

D	Livello del danno	Criterio di valutazione
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none">➤ Infortunio con effetti letali o di invalidità permanente➤ Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti
3	Grave	<ul style="list-style-type: none">➤ Infortunio con effetti di invalidità parziale o irreversibile➤ Esposizione cronica con effetti irreversibili e parzialmente invalidanti
2	Medio	<ul style="list-style-type: none">➤ Un infortunio con inabilità temporanea e reversibile➤ Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none">➤ Infortunio con inabilità rapidamente reversibile➤ Esposizione con effetti rapidamente reversibili



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL
D.LGS81/2008

MATRICE DEL RISCHIO

M a g n i t u d o	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Probabilità			

- A = rischio accettabile (area verde) $1 \leq R \leq 3$
- R = rischio riducibile (area gialla) $4 \leq R \leq 8$
- I = rischio inaccettabile (area rossa) $9 \leq R \leq 16$

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

- **PREVENZIONE**

D.Lgs81/2008 art.2 lettera n) - Definizione

“Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno”

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale e di tipo organizzativo:

- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti di lavoro, macchine e impianti, attrezzature
- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori
- L'adozione di procedure operative e comportamenti adeguati agli ambienti e alle attività svolte
- L'evitare situazioni di pericolo che possano comportare un danno probabile

Le misure di prevenzione riducono la probabilità d'accadimento di un evento.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008

PROTEZIONE

Il complesso delle misure che servono a ridurre le conseguenze di un incidente, contenendone gli effetti e riducendone i danni.

Le misure di protezione si distinguono in due tipi:

- **Protezione attiva:** sono le misure che il lavoratore deve attivare perché esse siano operative, per esempio indossare un DPI : casco, i guanti, gli occhiali paraschizzi, ecc., usare l'estintore, l'idrante, ecc.;
- **Protezione passiva:** sono le misure che intervengono senza il comando umano, per esempio: luci di emergenza; impianto di rilevamento fumi, impianto di spegnimento automatico, ecc.

Le misure di protezione riducono le conseguenze di un evento dannoso.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – SPP -

D.Lgs81/2008 art. 2 lettera l) – Definizione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

PERSONE

- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*
- **Addetto del servizio di prevenzione e protezione:** *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del SPP.*
- **Medico competente:** *medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto*
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.*
- **Addetti alla lotta antincendio e gli addetti al 1[^] soccorso:** *i lavoratori incaricati dal Datore di Lavoro dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.*



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008

Servizio di Prevenzione e Protezione - Compiti: art. 33

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione , nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

SANZIONI PER I LAVORATORI

Art. 20 comma 2 lettera b); c); d); e); f); g); h); i); arresto fino ad un mese o ammenda da 200€ a 600€ (art.59 comma 1 lettera a).

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO : art.18 comma 3

« Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.»

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS: art. 50

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione ;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008

- i)* formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l)* partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m)* fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n)* avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o)* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di Valutazione dei Rischi.

L' esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI
DELL'ART.37 COMMA 2 DEL D.LGS81/2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO

Seduta del 21 dicembre 2011

II° MODULO – FORMAZIONE SPECIFICA



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

STRESS LAVORO CORRELATO

Art. 28 del D.Lgs81/2008 - Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione di tutti i rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, **tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell' Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Accordo Europeo 8 ottobre 2004 è stato recepito in Italia dallo Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

Passaggi principali dell'Accordo Europeo 08-10-2004

Art.1 – Introduzione

Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori

Si tratta dunque di un problema che non può essere ignorato, va quindi affrontato a livello d'impresa in base a regole e percorsi condivisi dalle parti.

Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia di contratto/rapporto di lavoro.

Pertanto lo stress ha le caratteristiche di un rischio **ubiquitario**. Potenzialmente lo stress può riguardare ogni lavoratore ed ogni luogo di lavoro:

- indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
- indipendentemente dal settore di attività;
- indipendentemente dalla tipologia del contratto.



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

Nella bibliografia scientifica risultano settori e mansioni a più alto rischio ad esempio: la ripetitività e monotonia; l'isolamento, la precarietà, ecc.; ma non è corretto definire aprioristicamente quali luoghi di lavoro siano a rischio, escludendone altri dal processo di valutazione.

Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

Questo passaggio, visto in relazione al precedente, suggerisce una lettura **orizzontale** e non **verticale** del rischio. In altre parole la discriminante «rischio/non rischio» non riguarda verticalmente i settori, i comparti produttivi, le mansioni; ma piuttosto una valutazione orizzontale di tutti i settori finalizzata a definire la presenza o meno del rischio stress:

- persone diverse possono reagire diversamente a situazioni simili;
- lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita

Art.3 - Descrizione dello stress e dello stress lavoro correlato

Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che alcuni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.

Questa affermazione significa che:

- in ambito aziendale la riduzione dei fattori di stress, migliora l'efficienza e la produttività del lavoratore;
- l'approccio ai problemi legati allo stress non deve essere esclusivamente medico e psicoclinico; ma occorre costruire una corretta interazione fra il soggetto e l'organizzazione del lavoro.

Lo stress che ha origine fuori dell'ambito di lavoro può condurre a cambiamenti di comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato.

L'affermazione precedente evidenzia due aspetti:

1. fattori esterni, lutti, criticità familiari, separazioni, patologie invalidanti, gravosa interfaccia casa/lavoro (specie per le donne) possono incidere sulla vita lavorativa in quanto possono provocare un deterioramento delle condizioni di salute;
2. il datore di lavoro non è sempre responsabile in termini di valutazione specifica ai fini del controllo e gestione dello stress.



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

La Commissione Consultiva per la valutazione dello stress lavoro correlato - SL-C - presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prevista dall'art.28 comma 1-bis del D.Lgs81/2008) ha formulato le indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento della valutazione dello stress lavoro correlato – Lettera Circolare del 18 novembre 2010.

1. La valutazione SL-C viene affidata ad un'apposita commissione, chiamata **Gruppo di Valutazione** (GV) e composto da:
 - Datore di lavoro;
 - RSPP;
 - il RLS e RSU;
 - eventuali rappresentanti dei lavoratori in funzione dei gruppi omogenei dei lavoratori presenti nell'azienda.
2. La valutazione SL –C si articola in due fasi:
 1. La valutazione preliminare sempre necessaria
 2. La valutazione approfondita nel caso in cui la valutazione preliminare rilevi elementi di rischio e le misure di correzione adottate si rilevino inefficaci.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

La **Valutazione Preliminare** consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili (possibilmente esprimibili numericamente) appartenenti a tre distinte famiglie:

- I. **Eventi Sentinella** indici infortunistici, assenze per malattia, turn over, procedimenti e sanzioni, specifiche e frequenti lamenti formalizzate dai lavoratori.
- II. **Fattori di contenuto del Lavoro** ambiente di lavoro, le attrezzature ed i macchinari impiegati, carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro, straordinari e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- III. **Fattori di contesto del lavoro** ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, incertezza in ordine alle prestazioni richieste.

La **Valutazione Preliminare** deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e i lavoratori; ma non presi in esame come singoli; ma come gruppi omogenei di lavoratori, per esempio per mansioni:

- Docenti;
- Personale ATA amministrativo;
- Personale ATA collaboratori.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

La **Valutazione Approfondita** prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori nei confronti dello SL-C.

La metodologia da applicare prevede l'uso di differenti strumenti:

- distribuzione di questionari;
- organizzazione di focus group;
- interviste semi strutturate;

sulle famiglie di fattori o degli indicatori rispetto alle quali nella **Valutazione Preliminare** sono state rilevate le problematiche e relativamente ai gruppi omogenei di lavoratori che hanno manifestato tali problematiche.

La **Valutazione Approfondita** va eseguita nel caso in cui gli interventi correttivi messi in atto dopo la **Valutazione Preliminare** siano risultati inefficaci.

Alla **Valutazione Approfondita** devono partecipare figure professionali in grado di integrare l'azione del Gruppo di Valutazione e di organizzare all'interno dell'azienda la distribuzione di questionari idonei, la composizione focus group significativi e quant'alto necessario a individuare i fattori di rischio.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

Nella scuola il Gruppo di Valutazione può essere composto da:

- Dirigente Scolastico;
- DSGA
- RSPP e Addetti al SPP
- RLS
- in funzione del numero di plessi che fanno capo alla scuola e delle attività che vi si svolgono:
 - un docente;
 - un assistente amministrativo;
 - un collaboratore scolasticoper ciascun plesso.

Nell'ambito della scuola vediamo come possono essere contestualizzati :

- eventi sentinella: indici infortunistici, assenze per malattia, turn over, procedimenti disciplinari;
- fattori di contenuto: ambiente di lavoro, attrezzature e macchinari, carichi e ritmi di lavoro;
- Fattori di contesto: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controlli, conflitti interpersonali, evoluzione e sviluppo di carriera.



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

N.	INDICATORE	CATEGORIA	Situazione ottimale	Situazione d'allerta	Situazione d'allarme	PUNTI
1	INVII COMMISSIONE L. 300/70 PER PROBLEMI CONNESSI A COMPORTAMENTI O AD ASSENZE RIPETUTE PER MALATTIA	Insegnanti	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 3 punti	> 5% di casi 6 punti	
		Personale ATA	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 3 punti	> 5% di casi 6 punti	
2	RICHIESTE DI TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' CON LA SITUAZIONE LAVORATIVA	Insegnanti	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 3 punti	> 5% di casi 6 punti	
		Personale ATA	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 3 punti	> 5% di casi 6 punti	
3	CLASSI CON PIÙ DI 28 ALLIEVI	Insegnanti	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 2 punti	> 5% di casi 4 punti	
4	ESPOSTI DI GENITORI PERVENUTI AL DS	Insegnanti	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 3 punti	> 5% di casi 6 punti	
		Personale ATA	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi	> 5% di casi 6 punti	
5	PROCEDIMENTI INTERNI PER SANZIONI DISCIPLINARI	Insegnanti	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 2 punti	> 5% di casi 4 punti	
		Personale ATA	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 2 punti	> 5% di casi 4 punti	
6	SEGNALAZIONI SCRITTE PER PROBLEMI CONNESSI A RELAZIONI INTERPERSONALI O AD ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERVENUTE AL DS, AL DSGA, AL RLS	Insegnanti	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 2 punti	> 5% di casi 4 punti	
		Personale ATA	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 2 punti	> 5% di casi 4 punti	
7	RICHIESTE PER SPOSTAMENTI INTERNI PER INCOMPATIBILITÀ CON LA SITUAZIONE LAVORATIVA	Insegnanti	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 2 punti	> 5% di casi 4 punti	
		Personale ATA	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 2 punti	> 5% di casi 4 punti	
8	CLASSI CON STUDENTI CERTIFICATI CHE NON HANNO INSEGNANTE DI SOSTEGNO	Insegnanti	Nessun caso 0 punti	≤ 5% di casi 3 punti	> 5% di casi 6 punti	
PUNTEGGIO TOTALE GRIGLIA						/70



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

N.	INDICATORE	Situazione buona	Situazione discreta	Situazione mediocre	Situazione cattiva	PUNTI
A – AREA AMBIENTE DI LAVORO						
1	Il microclima (temperatura e umidità dell'aria) delle aule e degli altri ambienti è adeguato?	Si, ovunque e in ogni stagione 0 punti	Si, ma non ovunque e non sempre 1 punto	No, in diversi ambienti e spesso 2 punti	No, in quasi tutti gli ambienti e quasi sempre 3 punti	
2	L'illuminazione (naturale e artificiale) è adeguata alle attività da svolgere?	Si, sempre 0 punti	Si, ma di sera non dappertutto 1 punto	In molti ambienti di sera no 2 punti	Quasi ovunque no, specie di sera 3 punti	
3	Si avverte l'assenza di un riverbero fastidioso nelle aule e negli altri ambienti in cui si fa lezione?	Si, in tutti gli ambienti, anche se vuoti 0 punti	Si, in tutti gli ambienti, ma solo se non sono vuoti 2 punti	No, ma solo negli ambienti vuoti 4 punti	No, anche se gli ambienti sono pieni 6 punti	
4	Durante le attività didattiche si avverte l'assenza di rumore tale da costringere l'insegnante ad alzare il tono della voce per farsi sentire?	Si, sempre e ovunque 0 punti	In generale si, ma non in alcune circostanze 2 punti	In diversi momenti no 4 punti	Quasi sempre no, anche per tempi prolungati 6 punti	
5	Le aule e gli altri ambienti sono puliti e in ordine?	Si, sempre 0 punti	Si, ma non sempre, durante le lezioni 1 punto	Spesso no, durante le lezioni 2 punti	No, anche prima delle lezioni 3 punti	
6	Si trova facilmente da parcheggiare l'auto o il mezzo con cui si viene a scuola?	Si, sempre 0 punti	Si, ma dipende dall'ora in cui si arriva 1 punto	No, se non si arriva all'inizio delle lezioni 2 punti	No, è difficilissimo trovare posto 3 punti	
AMBIENTE DI LAVORO - PUNTEGGIO PARZIALE						/24



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

N.	INDICATORE	Situazione buona	Situazione discreta	Situazione mediocre	Situazione Cattiva	PUNTI
B – AREA CONTESTO DEL LAVORO						
1	Il regolamento d'istituto viene rispettato da tutto il personale scolastico?	Si, viene tenuto sempre presente da tutti 0 punti	Generalmente si, ma a volte qualcuno non lo applica 2 punti	No, c'è chi lo applica e chi no 4 punti	No, quasi nessuno se ne ricorda 6 punti	
2	È chiaro a tutti il proprio ruolo all'interno dell'Istituzione scolastica?	Si, il ruolo è molto chiaro e preciso 0 punti	Si, anche se il ruolo non è sempre chiaro e preciso 2 punti	No, il ruolo non è per nulla chiaro 4 punti	No i ruoli sono confusi 6 punti	
3	Le istruzioni e le indicazioni per lo svolgimento del proprio lavoro sono ben realizzate, coerenti e precise?	Si, ognuno sa sempre cosa deve fare 0 punti	Generalmente si, ma a volte bisogna interpretarle 2 punti	No, diverse volte sono poco precise e contraddittorie 4 punti	No, sono imprecise e contraddittorie 6 punti	
4	Gli obiettivi e le priorità del lavoro vengono condivisi?	Si, sia all'inizio dell'anno sia periodicamente 0 punti	Si, all'inizio dell'anno, poi però a volte vengono modificati 2 punti	No, vengono condivisi all'inizio dell'anno, ma poi spesso modificati 4 punti	No, il sistema è quello di dare solo istruzioni, man mano che servono 6 punti	
5	Il dirigente scolastico è disponibile ad ascoltare il personale?	Si, sempre 0 punti	Si, quasi sempre 2 punti	No, quasi mai 4 punti	No, mai 6 punti	
CONTESTO DEL LAVORO - PUNTEGGIO PARZIALE						/30



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

N.	INDICATORE	Situazione buona	Situazione discreta	Situazione mediocre	Situazione cattiva	PUNTI
C1 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE DOCENTE						
1	C'è coerenza all'interno dei cc.d.c./team sui criteri di valutazione dell'apprendimento degli allievi?	Si, c'è coerenza e piena condivisione 0 punti	Generalmente si, ma qualche problema può nascere agli scrutini 2 punti	No, non sempre e i problemi emergono agli scrutini 4 punti	No, gli insegnanti si trovano spesso in totale disaccordo tra loro 6 punti	
2	I principi e i messaggi educativi sono condivisi all'interno dei cc.d.c./team?	Si, c'è coerenza e piena condivisione 0 punti	Generalmente si, ma qualche problema può nascere per alcune situazioni 1 punto	No, non sempre e i problemi emergono in diverse situazioni 2 punti	No, gli insegnanti si trovano spesso in totale disaccordo tra loro 3 punti	
3	Il DS approva e sostiene il ruolo educativo degli insegnanti?	Si, sempre e in modo convinto 0 punti	Si, lo approva ma a volte non lo sostiene 2 punti	No, fatica a sostenerlo e tende a non interessarsene 4 punti	No, spesso sembra remi addirittura contro 6 punti	
4	All'interno dei cc.d.c./team c'è sostegno reciproco rispetto a situazioni didatticamente o educativamente difficili?	Si, c'è sempre grande sintonia e aiuto reciproco 0 punti	Generalmente si, ma più facilmente sul versante didattico 2 punti	No, solo tra i colleghi che hanno simpatia reciproca 4 punti	No, ognuno tende a lavorare da solo e non si interessa degli altri 6 punti	
5	Per la formazione delle classi iniziali, vengono applicati dei criteri condivisi?	Si, condivisi e trasparenti 0 punti	Si, ma a volte poi ne vengono applicati anche altri 1 punto	No, ci sono alcuni criteri ma spesso vengono disattesi 2 punti	No, decide solo il DS, sulla base di suoi parametri 3 punti	
6	Sono previste attività curriculari e di recupero tese a migliorare la conoscenza della lingua italiana per gli allievi stranieri?	Si, inserite nel POF e coordinate da una FS 0 punti	Si, inserite nel POF e affidate agli insegnanti più sensibili 1 punto	No, il POF non le prevede, ma ci sono diversi insegnanti che lo fanno 2 punti	Il POF non le prevede e se ne occupano solo gli insegnanti che hanno il problema 3 punti	
7	Il DS promuove l'offerta formativa dell'istituto e l'aggiornamento degli insegnanti?	Si, con diverse iniziative sia interne che di apertura al territorio 0 punti	Si, con alcune iniziative interne all'istituto 1 punto	No, le azioni promozionali sono poche e discontinue 2 punti	No, non vi è alcun tipo di promozione 3 punti	
CONTESTO DEL LAVORO – PERSONALE DOCENTE - PUNTEGGIO PARZIALE - C1						/30



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

N.	INDICATORE	Situazione buona	Situazione discreta	Situazione mediocre	Situazione cattiva	PUNTI
C2 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AMMINISTRATIVO						
1	Le mansioni da svolgere sono ben definite e circoscritte?	Si, salvo eccezioni veramente rare 0 punti	Generalmente si, ma a volte capitano delle cose che non si sa a chi spettano 2 punti	Spesso no, ci si deve mettere d'accordo su chi le fa 4 punti	No, c'è parecchia confusione e ognuno fa quel che vuole 6 punti	
2	Il lavoro può procedere senza interruzioni?	Si, salvo eccezioni veramente rare 0 punti	Generalmente si, ma qualche volta capita che si venga interrotti per fare altro 2 punti	Generalmente no, spesso capita che si venga interrotti per fare altro 4 punti	No, vi sono continue interruzioni e distrazioni 6punti	
3	Lo svolgimento del proprio lavoro quotidiano permette di eseguire un compito alla volta?	Si, sempre 0 punti	Generalmente si, con qualche eccezione 1 punto	Generalmente no, più volte capita di dover fare due cose contemporaneamente 2 punti	No, capita spessissimo di dover fare più cose contemporaneamente 3 punti	
4	La quantità quotidiana di lavoro da svolgere è prevedibile?	Si, all'inizio della giornata si sa sempre cosa si dovrà fare 0 punti	Generalmente si, con qualche eccezione 2 punti	No, ci sono spesso delle emergenze che sovraccaricano di lavoro 4 punti	No, è una continua emergenza, inizi la giornata e può capitare di tutto 6 punti	
5	Il software a disposizione è di facile impiego?	Si, non si blocca e c'è sempre il tempo per imparare ad usarlo 0 punti	Si, ma a volte si blocca e quello nuovo non arriva con largo anticipo 1 punto	No, spesso si blocca e quello nuovo arriva tardi 2 punti	No, si blocca spessissimo e quello nuovo arriva all'ultimo momento 3 punti	
6	Il DSGA supporta il personale quando bisogna affrontare nuove procedure di lavoro o applicare una nuova normativa?	Si, sempre, con cura e professionalità 0 punti	Si, anche se a volte un po' frettolosamente 2 punto	Non sempre, a volte se ne disinteressa 4 punti	Quasi mai e solo se si insiste 6 punti	
CONTESTO DEL LAVORO – PERSONALE AMMINISTRATIVO - PUNTEGGIO PARZIALE - C2						/30

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

N.	INDICATORE	Situazione buona	Situazione discreta	Situazione mediocre	Situazione cattiva	PUNTI
C3 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AUSILIARIO						
1	Le mansioni da svolgere sono ben definite e circoscritte?	Si, ognuno ha le sue e sa bene cosa deve fare 0 punti	Generalmente si, ma a volte capitano delle cose che non si sa a chi spettano 2 punti	Spesso no, ci si deve mettere d'accordo su chi le fa 4 punti	No, c'è parecchia confusione e ognuno fa quel che vuole 6 punti	
2	Il lavoro può procedere senza interruzioni?	Si, salvo eccezioni veramente rare 0 punti	Generalmente si, ma qualche volta capita che si venga interrotti per fare altro 1 punto	Generalmente no, spesso capita che si venga interrotti per fare altro 2 punti	No, vi sono continue interruzioni e distrazioni 3 punti	
3	Lo svolgimento del proprio lavoro quotidiano permette di eseguire un compito alla volta?	Si, sempre 0 punti	Generalmente si, con qualche eccezione 1 punto	Generalmente no, più volte capita di dover fare due cose contemporaneamente 2 punti	No, capita spessissimo di dover fare più cose contemporaneamente 3 punti	
4	La quantità quotidiana di lavoro da svolgere è prevedibile?	Si, all'inizio della giornata si sa sempre cosa si dovrà fare 0 punti	Generalmente si, con qualche eccezione 1 punto	No, ci sono spesso delle emergenze che sovraccaricano di lavoro 2 punti	No, è una continua emergenza, inizi la giornata e può capitare di tutto 3 punti	
5	Le attrezzature e i materiali a disposizione sono di facile impiego?	Si, generalmente non ci sono problemi 0 punti	Generalmente si, ma ci sono anche attrezzature e materiali difficili da gestire 1 punto	Diverse volte no, mancano le istruzioni e le attrezzature sono vecchie 2 punti	No, materiali e attrezzature creano molti problemi 3 punti	
6	Il carico di lavoro è ripartito equamente tra tutto il personale?	Si, c'è molta attenzione su questo aspetto 0 punti	Generalmentesi, con qualche eccezione 1 punto	Non sempre, e quando succede non è ben chiaro il motivo 2 punti	Spesso no, e senza motivo plausibile 3 punti	
CONTESTO DEL LAVORO – PERSONALE Ausiliario - PUNTEGGIO PARZIALE - C3						/21



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

IL RISCHIO CHIMICO

- **DEFINIZIONE**

- Agente chimico: tutti gli elementi o i composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
- Agente chimico pericoloso:
 - a) elementi o composti chimici classificati pericolosi dalle norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio.
 - b) elementi o composti chimici pericolosi, ma non classificati; ad esempio i fumi di saldatura, le acque di scarico; i farmaci, ecc.
 - c) tutte quelle sostanze a cui è stato assegnato un **Limite di Esposizione Professionale – LEP** -

- **CLASSIFICAZIONE**

Attribuzione di una classe di pericolo ad una sostanza attraverso l'etichettatura del prodotto

L'etichettatura è l'insieme delle indicazioni da riportare sia sull'imballaggio che sulla confezione del prodotto e deve indicare:

- il nome della sostanza: designazione o nome commerciale;
- il nome delle sostanze chimiche contenute;
- i simboli di pericolo: esplosivo; infiammabile, comburente, tossico, nocivo, irritante, corrosivo, pericoloso per l'ambiente;
- le frasi di rischio ed i consigli di prudenza.



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

REGOLAMENTO n. 1272/2008 – REGOLAMENTO CPL

Il 1 dicembre 2010 è entrato in vigore il Regolamento **CPL** (**C**lassification – **P**ackaging- **L**abeling) che detta i nuovi parametri per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche in tutta Europa.









Il Regolamento CPL è allineato al **Sistema GHS – Global Harmonized System** – elaborato dall'ONU e finalizzato all'unificazione a livello mondiale della descrizione dei rischi connessi all'utilizzo delle sostanze chimiche per fare in modo che una determinata sostanza abbia la stessa classificazione ovunque nel mondo.

L'etichettatura di una sostanza permette di identificare immediatamente e sinteticamente i principali pericoli chimico fisici, tossicologici e ambientali noti relativi ad una determinata sostanza.

In Italia la normativa nazionale (Direttiva 67/548) identificava con differenti simboli di pericolo – **pittogrammi** – i principali pericoli delle sostanze chimiche. Tale simbologia resterà valida fino a giugno 2015.





ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

Tabella 1. Confronto tra i simboli di pericolo della "vecchia" Direttiva (67/548) ed i pittogrammi introdotti dal regolamento CLP (Regolamento 1272/2008).

SIMBOLI DI PERICOLO (direttiva 67/548)	PITTOGRAMMI e Categorie di pericolo associate (Regolamento 1272/2008)
 <p>Esplosivo</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Esplosivi instabili; esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 • Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B • Perossidi organici, tipi A e B
 <p>Facilmente infiammabile</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Gas infiammabili, categoria 1 • Aerosol infiammabili, categorie 1 e 2 • Liquidi infiammabili, categorie 1, 2 e 3 • Solidi infiammabili, categorie 1 e 2 • Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F • Liquidi pirofici, categoria 1 • Solidi pirofici, categoria, 1 • Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie 1 e 2 • Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3 • Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F
 <p>Estremamente infiammabile</p>	
 <p>Comburente</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Gas comburenti, categoria 1 • Liquidi comburenti, categorie 1 e 2 • Solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3  <ul style="list-style-type: none"> • Gas sotto pressione; Gas compressi; Gas liquefatti refrigerati; Gas disciolti







ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

SIMBOLI DI PERICOLO (direttiva 67/548)	PITTOGRAMMI e Categorie di pericolo associa- te (Regolamento 1272/2008)
 <p>Nocivo</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Tossicità acuta per via orale, cutanea e inalatoria, categorie 1, 2 e 3 • Irritazione cutanea, categoria 2 • Irritazione oculare, categoria 2 • Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 • Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 • Irritazione delle vie respiratorie • Narcosi
 <p>Irritante</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Corrosivo per i metalli, categoria 1 • Corrosione cutanea, categoria 1A, 1B e 1C • Gravi lesioni oculari, categoria 1
 <p>Corrosivo</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Pericoloso per l'ambiente acquatico: <ul style="list-style-type: none"> - pericolo acuto, categoria 1 - pericolo cronico, categorie 1 e 2
 <p>Pericoloso per l'ambiente</p>	



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

 Tossico	 <ul style="list-style-type: none">• Tossicità acuta per via orale, cutanea e inalatoria, categorie 1, 2 e 3
 Molto tossico	 <ul style="list-style-type: none">• Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1• Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B e 2• Tossicità per la riproduzione, categorie 1A, 1B e 2• Tossicità specifica per organi bersaglio—esposizione singola e/o ripetuta, categorie 1 e 2



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

SCHEDE DI SICUREZZA – SDS (Safety Data Sheet)

Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato pericoloso deve fornire al destinatario del prodotto la scheda di sicurezza del prodotto, redatta nella lingua del paese di impiego.

Le schede di sicurezza devono essere compilate secondo il Regolamento UE 453/2010 e devono contenere obbligatoriamente 16 voci standardizzate:

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società di produzione
2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione/informazione sugli ingredienti
4. Misure di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Controllo dell'esposizione /protezione individuale
9. Proprietà chimiche e fisiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

SCHEDE DI SICUREZZA – SDS (Safety Data Sheet)

12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazione sulla regolamentazione
16. Altre informazioni

Le schede di sicurezza rappresentano il documento tecnico completo contenente tutte le informazioni disponibili sulle proprietà fisico chimiche, tossicologiche e di pericolo per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze.

Le schede di sicurezza consentono al D.L. di valutare il rischio chimico per la salute e la sicurezza dei lavoratori che impiegano tali sostanze chimiche.

Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza deve aggiornare la scheda di sicurezza ogni qualvolta venga a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute degli utilizzatori e dell'ambiente.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

INSORGENZA DEL RISCHIO CHIMICO

Un **RISCHIO CHIMICO** si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio:

1. presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico);
2. presenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo).



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

FASI PROCEDURALI:

I. FASE



Individuazione della presenza dei fattori di rischio chimico (pericoli).

II. FASE



Individuazione della presenza di potenziali situazioni di esposizione ai fattori di rischio chimico (esposizione).

III. FASE



Rilevazione e misurazione dei livelli di esposizione ai fattori di rischio chimico.


IV. FASE



Stima e valutazione dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi.




ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

IL LAVORO AL VIDEO TERMINALE – VDT – E I SUOI EFFETTI SULLA SALUTE

Numerosi studi hanno evidenziato che i principali problemi sulla salute legati all'uso dei VTD possono essere:

- Fatica visiva
- Disturbi muscolo-scheletrici
- Stress

FALSI ALLARMI

Gli studi qualificati su la presenza di ulteriori rischi prodotti alla salute hanno escluso:

- Presenza di radiazioni ionizzanti (raggi x e raggi γ): nei posti di lavoro con VDT si mantengono sullo stesso livello dell'ambiente esterno circostante.
- Presenza di radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici): si mantengono nei limiti fissati dalle normative locali
- Negli operatori a VDT non è stato registrato alcun significativo danno alla funzione riproduttiva (né negli uomini e né nelle donne).



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

FATICA VISIVA

- Bruciore e lacrimazione degli occhi
- Secchezza agli occhi
- Senso di corpo estraneo
- Ammiccamento frequente
- Fastidio alla luce
- Visione annebbiata e/o sdoppiata
- Stanchezza di lettura

Questi disturbi sono reversibili nel loro complesso e costituiscono la sindrome da fatica visiva, definita ASTENIA, che può insorgere in situazioni di sovraccarico dell'apparato visivo.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

PRINCIPALI CAUSE

1. Le condizioni sfavorevoli dell'illuminazione

- L' eccesso o l'insufficienza di illuminazione generale nell'ambiente di lavoro
- La presenza di riflessi provenienti dalle superfici lucide
- La luce diretta proveniente dalle finestre o da fonti artificiali non adeguatamente schermate che colpiscono direttamente lo schermo
- La presenza circostante di superfici di colore estremo, ad esempio colore bianco lucido o nero fumo
- La scarsa definizione dei caratteri sullo schermo

2. L'impegno visivo statico

- Quando gli oggetti sono distanti dagli occhi meno di un metro, i muscoli per la messa a fuoco dell'immagine e per la motilità oculare sono fortemente sollecitati. L'impegno aumenta quanto più l'oggetto è vicino e quanto più a lungo è fissato nel tempo.

3. I difetti visivi non corretti

- I principali difetti della vista : presbiopia; miopia; ipermetropia; ecc; se non sono opportunamente corretti, contribuiscono a far comparire i disturbi astenopici perché aumentano lo sforzo visivo durante il lavoro. I disturbi indicati precedentemente non sono causati dall'uso dei VDT.



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

ALTRE CONDIZIONI AMBIENTALI SFAVOREVOLI

I disturbi oculari possono essere anche determinati da fattori ambientali quali:

- Inquinamento dell'aria interna all'ambiente:
 - a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di condizionale o dell'insufficiente ricambio naturale dell'aria
 - presenza contemporanea di parecchie fotocopiatrici in locali poco aerati
 - presenza di rivestimenti e arredi che rilascino sostanze irritanti
- Eccessiva secchezza dell'aria

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

Sono rappresentati da senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento, rigidità a:

- collo
- schiena
- spalle
- braccia
- mani

Essi sono la conseguenza della degenerazione dei dischi della colonna vertebrale, dell'affaticamento muscolare o dell'infiammazione delle strutture tendinee.

PRINCIPALI CAUSE

- Postazioni di lavoro inadeguate per l'errata scelta e disposizione degli arredi e dei VDT
- Posizioni di lavoro mantenute per tempi prolungati pur in presenza di postazioni di lavoro ben strutturate
- Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani: digitazione o uso del mouse per lunghi periodi.



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

I dolori muscolari compaiono soprattutto perché:

- Nelle contrazioni muscolari statiche, ad esempio quando si digita a braccia non appoggiate, ai muscoli arriva meno sangue del necessario: il muscolo man nutrito si affatica e diventa dolente
Digitando con gli avambracci appoggiati o introducendo periodi di riposo o movimento muscolare, si evita questo problema.

I dolori alla mano e all'avambraccio compaiono soprattutto perché:

- I nervi ed i tendini dell'avambraccio e della mano, nei movimenti rapidi e ripetitivi, sono sovraccaricati o compressi e possono infiammarsi: ciò può generare dolore intenso, impaccio ai movimenti, formicolii alle dita.
Questo tipo di disturbo è abbastanza raro e può comparire in coloro che digitano ed usano il mouse troppo velocemente per buona parte del proprio turno di lavoro.

I dolori alla colonna vertebrale compaiono soprattutto perché:

- Il disco intervertebrale nelle posizioni fisse è malnutrito, si affatica e duole.
La piena funzionalità del disco è mantenuta attraverso frequenti sostanziali cambiamenti di posizione del corpo: dalla posizione seduta a quella in piedi; dalla posizione ferma a quella in moto.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

LO STRESS

Lo stress lavoro correlato si determina quando una persona ritenga che le sue capacità non siano adeguate rispetto al tipo e al livello delle richieste lavorative che gli vengono formulate.

I principali fattori di stress nel lavoro al VDT possono derivare da:

- Rapporto conflittuale uomo – macchina:
 - quando il software o anche l'hardware sono difficili da usare e ciò produce ansia;
 - quando si ha la percezione che i dati inseriti possano andare perduti;
 - quando si ritiene che i tempi del processo di lavoro siano determinati dalla macchina (hardware o software a disposizione) e non dalle proprie capacità di utilizzo del VDT
- Contenuto e complessità del lavoro:
 - quando il lavoro risulta arido e ripetitivo: ad esempio un lavoro di caricamento dati che va ripetuto ogni giorno (data entry di magazzino)
 - quando il lavoro di programmazione diviene molto complesso
- Carico di lavoro:
 - troppo elevato
 - troppo scarso
- Fattori ambientali:
 - ambiente eccessivamente rumoroso che disturba la concentrazione
 - spazi inadeguati

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO


LE COMPONENTI DEL POSTO DI LAVORO

- il sedile;
- il tavolo;
- lo schermo;
- gli accessori: tastiera; la stampante, il supporto porta monitor; leggio porta documenti; poggiapiedi; lampada da tavolo.

IL SEDILE

- basamento antiribaltamento a 5 razze;
- altezza del sedile regolabile;
- schienale medio alto, regolabile in altezza e regolabile in inclinazione.

I comandi di regolazione devono essere accessibili in posizione seduta, maneggevoli e rispondenti. Il piano del sedile e lo schienale ben profilati: supporto lombare; spessa imbottitura semirigida; rivestimento traspirante.





L'allievo degli istituti di istruzione è equiparato al lavoratore nei periodi in cui faccia uso di laboratori e attrezzature di lavoro, comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

IL TAVOLO


- SUPERFICIE: opaca, di colore chiaro; ma non bianco e riflettente
- ALTEZZA DEL PIANO: se fissa, di 72 cm ca. se regolabile, deve garantire un'escursione sia al di sotto che al di sopra di tale misura
- SPAZIO SOTTO IL PIANO:
 - in profondità: deve garantire l'alloggiamento delle gambe semi distese
 - in larghezza: deve consentire al sedile di infilarci; è consigliato un basso spessore del piano di lavoro.
- PROFONDITA' E LARGHEZZA DEL PIANO:
 - deve assicurare una corretta distanza visiva ed il supporto per gli avambracci;
 - deve essere adeguato al tipo di lavoro da svolgere: più ampio se il lavoro prevede la copiatura di documenti cartacei (data entry); più piccolo in operazioni di dialogo




ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

SCHERMO:

- caratteri definiti e leggibili;
- immagini stabili;
- regolabilità del contrasto e della luminosità;
- orientabilità nello spazio;
- preferibilmente posto su un supporto autonomo regolabile



Gli schermi addizionali (filtri antiriflesso) hanno una valenza limitata e devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia e posti in modo che evitino effetti «specchio».




ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO


IL POSTO DI LAVORO AL VDT INTEGRATO NELL' AMBIENTE DI LAVORO

Il rapporto fra posto di lavoro al VDT e ambiente circostante è condizionato principalmente da problemi di corretta illuminazione; in particolare si hanno condizioni sfavorevoli di illuminazione con:

abbagliamenti diretti




riflessi



cioè quando il monitor è posto con la finestra alle spalle o con la finestra di fronte e quando si usano arredi con superfici lucide e pareti troppo chiare o troppo scure.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

Un ambiente è adeguato per il lavoro al VDT quando:



- gli schermi sono posti a 90° rispetto alle finestre (finestre sono sul fianco);
- le finestre sono schermate con veneziane;
- le postazioni VDT distano almeno un metro dalle finestre;
- l'illuminazione generale è sufficiente, ma contenuta con le luci artificiali schermate, in buono stato di manutenzione e adeguatamente collocate;
- le pareti sono tinteggiate con colori chiari (non bianche e non riflettenti).
- il rumore è contenuto e la temperatura e l'umidità dell'aria sono confortevoli.



ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

PROGETTAZIONE E CONTENUTO DEL LAVORO

- il contenuto del lavoro deve essere nei limiti del possibile sufficientemente variato;
- pause di alcuni minuti ogni due ore o cambiamenti sostanziali di attività sono consigliati in particolare per i lavori che richiedono forte attenzione e concentrazione o per i lavori più ripetitivi e monotoni; tali pause interrompono inoltre:
 - l'impegno visivo ravvicinato, protratto e statico;
 - la fissità della posizione seduta;
 - l'impegno delle strutture della mano e dell'avambraccio nella digitazione
- durante le pause è consigliabile svolgere compiti che permettano di sgranchirsi le braccia e la schiena e non comportino la visione ravvicinata.



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL
D.LGS81/2008 – II MODULO

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Anche se il lavoro è sempre più meccanizzato tanto nell'agricoltura e nell'industria che nei servizi, sono ancora moltissimi i casi in cui si debba utilizzare la propria forza manuale per spostare oggetti. In conseguenza di ciò sono tuttora diffusi tra i lavoratori i disturbi e le malattie della schiena.

Al fine di contrastare questi disturbi grande importanza riveste:


1. la formazione e l'informazione dei lavoratori circa i rischi connessi alla movimentazione dei carichi;
2. i comportamenti più adeguati per prevenire i disturbi.

IL RACHIDE: che cos'è e come funziona

La struttura portante del nostro corpo si chiama *rachide* ed è costituito:

- a) le vertebre;
- b) i dischi intervertebrali;
- c) i muscoli ed i legamenti.

Ospita all'interno un'importante struttura nervosa: il *midollo spinale* da cui partono tutti i nervi che raggiungono le diverse parti del corpo. La colonna vertebrale presenta tre curve.



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

La movimentazione manuale è consentita quando gli oggetti da spostare abbiano peso tale da non produrre danni alla schiena.

I valori limite per quanto riguarda il sollevamento di pesi è il seguente:

- Maschi adulti 30 Kg;
- Femmine adulte 20 Kg;
- Maschi adolescenti 20 Kg;
- Femmine adolescenti 15 Kg

Nel caso i pesi siano superiori a questi valori limite, non sollevare manualmente i carichi da soli; ma ricorrere a sistemi meccanici di ausilio ovvero ripartire il carico tra più persone.



Anche in caso di sollevamento di pesi inferiori, occorre osservare alcune regole generali per una azione corretta.

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

I consigli seguenti riguardano la movimentazione di oggetti di peso superiore a 5 kg; gli oggetti al di sotto di questo valore, possono essere movimentati comunque in quanto il rischio per la schiena è trascurabile.

Le tre cose da non fare sono:


1. evitare di prelevare o depositare oggetti a terra;
 2. evitare di depositare oggetti sopra la testa;
- infatti in questi due casi si assumono posizioni e carichi pericolosi per la schiena; ma movimentare gli oggetti nella zona compresa tra l'altezza delle spalle (140 – 150 cm) e l'altezza delle nocche (60 – 70 cm).



8

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA2) DEL D.LGS81/2008 – II MODULO

3. evitare di immagazzinare oggetti su scaffali che richiedano l'uso di scale ovvero accatastare più strati di prodotti su scaffali alti, perché si creano situazioni di instabilità con rischio di caduta.



Fondamentale è lo stoccaggio corretto dei materiali negli armadi e sugli scaffali:

- se possibile, non usare il piano pavimento;
- mettere i materiali più pesanti nei ripiani compresi tra i 60 cm e 150 cm;
- non usare i ripiani sopra i 150 cm, se non per i prodotti leggeri;
- se è necessario utilizzare i ripiani sopra 200 cm, mettere i prodotti su bancali da prelevare con carrelli a forche manuali o elettrici.



MANAGEMENT & SAFETY
Ing. Alfredo Fiume